

ALLEGATO A alla Determinazione Dirigenziale n. 2224/2024

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA AZIONE 1) DEL PROGETTO DISTRETTUALE DENOMINATO “PIANO DI RIDUZIONE DELLE DISEGUAGLIANZE DI SALUTE”. CIG B309CCB643

Tra:

- il Comune di Rimini (di seguito Comune) rappresentato, secondo quanto previsto dal Provvedimento del Sindaco n. 56902 del 27.02.2019, dal Capo dipartimento Servizi di Comunità, dott Fabio Mazzotti

e

- il Centro di salute internazionale e interculturale - APS, avente sede a Bologna Via di Corticella n. 303 c/d C.F.: 91379800377, rappresentato da _____

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 846 del 31/03/2023 è stata avviata procedura di istruttoria pubblica ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale n. 2/2003 per la co- progettazione e realizzazione delle singole attività progettuali indicate nell'azione 1) del progetto denominato “Piano di riduzione delle diseguaglianze di salute” approvato dal Comitato di Distretto nella seduta del 21/12/2022;

- ad esito dell'istruttoria pubblica cui hanno partecipato i soggetti del terzo settore interessati, è stata presentata un'unica proposta progettuale da parte del Centro di salute internazionale e interculturale - APS, avente sede a Bologna Via di Corticella n. 303 c/d C.F.: 91379800377 che soddisfa pienamente gli obiettivi individuati dall'Amministrazione;

- con determinazione dirigenziale n. 2224 del 13.09.2024 è stata approvata la prosecuzione del progetto per ulteriori 12 mesi;

- le verifiche in merito alla moralità professionale dell'Associazione hanno dato esito positivo;

Le parti convengono quanto segue

1) Oggetto e finalità del servizio

L'azione 1) del progetto denominato “Piano di riduzione delle diseguaglianze di salute” è finalizzata al coinvolgimento degli attori istituzionali e comunitari al fine di raccogliere proposte e idee sulle dinamiche che determinano diseguaglianze di salute e sui possibili modelli organizzativi e di prossimità dei servizi sociali e sanitari valorizzando quanto già espresso a livello locale.

L'accompagnamento tecnico per supportare l'ideazione e la realizzazione del percorso di ristrutturazione dei servizi socio-sanitari si baserà su un lavoro multidisciplinare e sull'utilizzo di metodi partecipativi che consentano di costruire in modo congiunto interventi orientati a rispondere alle specificità e peculiarità del territorio e ai bisogni degli attori coinvolti.

Le attività contenute nel progetto allegato (allegato “A”) ed elaborato ad esito della procedura di istruttoria pubblica costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2) Valore economico del progetto

Il valore economico del progetto, della durata di mesi 12 dalla data di comunicazione di avvio delle attività progettuali, è pari ad € 22.000,00 di cui € 20.000,00 quale quota di contributo onnicomprensivo a valere sulle risorse del FRNA 2024 e per la attuazione delle attività di cui all'allegato A ed € 2.000,00 quale quota di cofinanziamento dell'Associazione che comprende le spese amministrative generali che sosterrà l'associazione e non coperte dal contributo.

Il contributo complessivo di € 20.000,00 verrà erogato alla Associazione in n. 2 rate di cui la prima alla comunicazione di avvio delle attività e la successiva previa presentazione da parte della stessa di dettagliata rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute e di idonea documentazione contabile e di dichiarazione in merito alle esenzioni di cui beneficia.

Il Comune, ricevuta da parte dell'Associazione la documentazione di cui al comma precedente, trasmetterà all'Associazione ed all'Azienda il relativo nulla osta per la liquidazione del contributo assegnato.

3) Spese ammissibili a rimborso

Sono ammissibili a rimborso i costi così come individuati dall'Associazione nel prospetto finanziario del progetto allegato. Tra le spese generali sono da ricomprendere i costi per la copertura assicurativa e quota parte dei costi indiretti imputabili direttamente all'attività oggetto della presente convenzione che dovranno essere debitamente documentati.

4) Avvio e durata del progetto

Il progetto verrà realizzato a partire dalla data di comunicazione di avvio delle attività e avrà una durata di mesi 12 .

5) Personale

Il personale sia volontario che retribuito dovrà possedere una esperienza e/o competenza professionale adeguata alle attività indicate nel progetto. L'Associazione dovrà dare istruzioni al proprio personale sia retribuito che volontario affinché operi nel pieno rispetto dei diritti e della dignità degli utenti delle attività svolte.

L'associazione, per il proprio personale solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi. L'associazione è tenuta ad assicurare il personale volontario contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi.

6) Controlli

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli al fine di verificare la rispondenza delle azioni realizzate a quanto previsto nella presente convenzione e nel progetto.

In caso di difformità delle azioni dal progetto, il referente del Comune contesta le difformità all'associazione. Le contestazioni sono formulate in forma scritta e possono essere controdedotte entro 7 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, si procederà alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'articolo 9.

7) Obblighi e responsabilità dell'associazione

La realizzazione del progetto oggetto della presente convenzione viene effettuata dall'associazione a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'associazione si intende espressamente obbligata a tenere sollevato il Comune da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi collaboratori e volontari od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale o che svolge le attività in nome e per conto dell'associazione. Il Comune sarà esente da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata.

L'associazione risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati direttamente o da altri soggetti con i quali entri in rapporto nell'espletamento delle attività progettuali, nonché degli eventuali danni a persone o a cose che dagli stessi possano derivare.

E' inoltre a carico dell'associazione l'adozione, nell'esecuzione dei servizi affidati, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi.

L'associazione, oltre alle norme della presente convenzione, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, associati e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di realizzazione del progetto.

L'associazione dovrà inoltre fornire al Comune, contestualmente alla firma della presente convenzione, la seguente documentazione:

- a. elenco del personale con i relativi curricula;
- b. identificazione del referente del progetto
- c. copia delle polizze assicurative.

8) Risoluzione del rapporto

Possono causare risoluzione della presente convenzione le seguenti fattispecie:

- impiego di personale retribuito privo di rapporto di collaborazione con la ditta e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire la realizzazione delle attività progettuali o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e dal progetto;
- interruzione non motivata delle attività progettuali;
- gravi disservizi nella realizzazione delle attività progettuali e nei rapporti con gli utenti;

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione potrà essere risolta di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Referente, a mezzo di lettera raccomandata e/o pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

9) Controversie

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della convenzione, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini.

10) Spese contrattuali

Sono a carico dell'associazione tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione della convenzione.

11) DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

In esecuzione del presente contratto, l'ETS e i partner effettuano il trattamento di dati personali di titolarità del Comune di Rimini.

In virtù di tale trattamento, il Comune di Rimini e l'ETS stipulano l'accordo (di seguito, l'"Accordo") di cui all'Allegato 2 al fine di disciplinare oneri e responsabilità sanciti dal Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

L'ETS è, pertanto, designata dal Comune di Rimini quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento - per il trattamento denominato "Rendicontazione attività e spese"-, il quale si obbliga a dare esecuzione al presente contratto conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'Accordo allegato, nonché delle prescrizioni normative applicabili, non producono in capo al Responsabile del trattamento l'insorgere di un diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per conformarsi.

12) Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa espresso rinvio all'allegata Soluzione progettuale proposta dall'Associazione nonché alle disposizioni di legge in materia, alle normative Regionali vigenti.

Sottoscritta digitalmente